

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1739

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CUSUMANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 1995

Nuove norme in materia di istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto o dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	4

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 17 febbraio 1992, n. 166, riguardante i periti di infortunistica stradale ha previsto che, ai fini dell'iscrizione nel ruolo dei periti assicurativi, è necessario sostenere una prova di idoneità mediante esame scritto ed orale, disponendo, all'articolo 16, comma 1, l'esonero di coloro che abbiano svolto in modo continuativo l'attività di perito assicurativo nei cinque anni precedenti il 13 marzo 1992 ovvero la data di entrata in vigore della stessa legge. I cinque anni richiesti per poter entrare automaticamente in ruolo sono diventati sette anni nel 1994 ed otto nel corrente annuo.

La stessa legge, all'articolo 5, comma 1, lettera e), ha anche disciplinato la possibilità di iscrizione nel predetto ruolo senza sostenere la prova di idoneità per coloro che risultano forniti di diploma di perito industriale in area meccanica o di laurea in ingegneria e risultano iscritti nei relativi albi professionali da almeno tre anni.

Ciò significa che tutti coloro che hanno iniziato l'attività peritale dopo il 1987 e non possiedono i requisiti di cui al citato articolo 5 della legge n. 166 del 1992 rimangono esclusi dal ruolo acquisito, con l'aggravio di trovarsi, in caso di esito negativo degli esami, senza lavoro. Il che costituirebbe un problema ancor più serio se si tratta di persone di mezza età.

Il presente disegno di legge, dunque, intende salvaguardare tutti quei periti che svolgono già da anni l'attività, i quali, alla luce delle disposizioni ora vigenti, si vedrebbero costretti ad interrompere il rapporto lavorativo di punto in bianco qualora non avessero la documentazione attestante l'iscrizione all'albo. Per questo motivo è stato previsto non soltanto una sanatoria per tutte quelle persone che hanno cominciato a lavorare dopo il 1987, ma anche la possibilità di iscrizione al ruolo solo per chi svolge l'attività di perito danni rigorosamente come unico lavoro e non come doppio lavoro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione, tenuta e pubblicazione del ruolo)

1. È istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il ruolo nazionale dei periti per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, di seguito denominati «pariti danni».

2. La tenuta del ruolo è affidata alla direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. La direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo cura l'aggiornamento del ruolo entro il 31 dicembre di ogni anno e la sua pubblicazione entro i tre mesi successivi e ne invia copia alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed a chiunque ne faccia richiesta.

4. Per ciascun iscritto debbono essere indicati il nome, la data di nascita, il comune di residenza, il titolo di studio, il codice fiscale, la partita IVA, la data di iscrizione, l'indirizzo della sede operativa e il tribunale territorialmente competente presso il quale gli iscritti svolgono le funzioni di consulenti del giudice o di periti d'ufficio.

Art. 2.

(Iscrizione nel ruolo)

1. Nel ruolo sono iscritti i periti danni che esercitano l'attività in proprio o nelle forme consentite dalle leggi vigenti e che

siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.

2. L'iscrizione nel ruolo è disposta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con provvedimento motivato, previo accertamento dei requisiti di cui all'articolo 5 da parte della commissione nazionale di cui all'articolo 7. Si applicano le norme di cui all'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 3.

(Accertamento dei danni da parte delle imprese di assicurazione)

1. Le imprese di assicurazione possono effettuare direttamente ed esclusivamente mediante personale da loro dipendente, l'accertamento e la stima dei danni alle cose e proporre la liquidazione all'assicurato e alla controparte, che ha la facoltà di accettarla oppure di ricorrere all'accertamento ed alla stima dei medesimi tramite un perito danni iscritto nel ruolo di cui all'articolo 1.

Art. 4.

(Obbligatorietà dell'iscrizione nel ruolo)

1. L'attività professionale di perito danni per l'accertamento e la stima degli stessi alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, non può essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo.

Art. 5.

(Requisiti per l'iscrizione nel ruolo)

1. Ha diritto di essere iscritto nel ruolo chiunque sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) sia cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità eu-

ropea o straniero residente nel territorio della Repubblica italiana a condizione che analogo trattamento sia riservato nei Paesi di origine ai cittadini italiani, salvo il caso di apolidia;

b) abbia il godimento dei diritti civili;

c) non abbia riportato condanna per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, contro il patrimonio, o per altro delitto non colposo per il quale sia comminata la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, o per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori ovvero condanna comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici di durata superiore a tre anni;

d) sia fornito di diploma di scuola media secondaria superiore di indirizzo tecnico o di laurea di indirizzo tecnico;

e) abbia superato una prova di idoneità mediante esami scritti ed orali vertenti su materie tecniche specialistiche concernenti l'esercizio dell'attività; salvo coloro che risultano forniti di diploma di perito industriale in area meccanica o di laurea in ingegneria e risultano iscritti nei relativi albi professionali da almeno tre anni, avendo altresì esercitato per tre anni consecutivi, negli ultimi dieci anni, l'attività nel settore specifico che deve risultare da idonea documentazione tecnica e fiscale;

f) abbiano praticato senza soluzione di continuità tirocinio gratuito biennale presso un perito danni iscritto al ruolo da più di dieci anni o che sia stato iscritto al ruolo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16, comma 1.

2. Non possono esercitare l'attività di perito danni gli enti pubblici, le imprese o gli enti assicurativi. Non possono esercitare l'attività di perito danni nè essere iscritti nel ruolo gli agenti ed i mediatori di assicurazione, i riparatori di veicoli e di natanti e tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro dipendente.

3. Le modalità della domanda di iscrizione nel ruolo, le materie ed i programmi di esame per la prova di idoneità, la composizione della commissione esaminatrice, i compensi ad essa spettanti e le modalità per la partecipazione e lo svolgimento degli esami sono disciplinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi, per la prima attuazione della presente legge, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.

4. Alla domanda di iscrizione nel ruolo deve essere allegata l'attestazione del versamento della tassa di concessione governativa di lire 150.000 ai sensi dell'articolo 74, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni. Il versamento deve essere effettuato all'ufficio del registro di Roma.

5. Si applicano le norme di cui agli articoli 2, 18, 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Art. 6.

(Cancellazione dal ruolo e reinscrizione)

1. La cancellazione dal ruolo è disposta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con provvedimento motivato, sentita la commissione nazionale di cui all'articolo 7, in caso di:

- a) rinuncia all'iscrizione;
- b) perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b);
- c) sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- d) condanna irrevocabile per alcuno dei reati di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c);
- e) radiazione;
- f) dichiarazione di fallimento.

2. La reinscrizione nel ruolo può essere richiesta senza alcun limite in caso di rinuncia; dopo il venire meno dei presupposti che hanno determinato la cancellazione, qualora la stessa sia stata disposta in alcuno dei casi di cui alle lettere b) e c) del

comma 1; dopo intervenuta l'estinzione della pena quando la cancellazione sia stata disposta in alcuno dei casi di cui alla lettera d) del comma 1; dopo intervenuta la riabilitazione, quando la cancellazione sia stata disposta in alcuno dei casi di cui alla lettera f) del comma 1; decorsi cinque anni in caso di radiazione. Per la reinscrizione si segue lo stesso procedimento previsto per l'iscrizione. Resta valido l'esame sostenuto in sede di prima iscrizione, qualora non siano trascorsi più di dieci anni.

Art. 7.

(Commissione nazionale per i periti assicurativi)

1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita la commissione nazionale per i periti per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni.

2. La commissione è composta:

a) da un sottosegretario di Stato del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la presiede;

b) dal direttore generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, con funzioni di vice-presidente;

c) da un funzionario della direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo con qualifica non inferiore a primo dirigente;

d) da un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a primo dirigente;

e) da sei rappresentanti dei periti iscritti nel ruolo, di cui almeno due iscritti nei rispettivi albi professionali in rappresentanza paritetica sia delle organizzazioni sindacali che di categoria;

f) da un rappresentante dell'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP).

3. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario con la qualifica non inferiore all'ottavo livello funzionale in servizio presso la direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo.

4. Tutti i componenti della commissione nonché i supplenti per ciascun dei componenti di cui al comma 2, lettere *c)*, *d)* e *f)* ad eccezione del presidente e del vice-presidente, nonché i segretari ed i relativi supplenti, sono nominati per la durata di tre anni, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. I componenti di cui al comma 2, lettera *e)*, nonché i relativi supplenti sono nominati tre su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali e tre su designazione delle rispettive organizzazioni professionali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora dette organizzazioni non provvedano all'indicazione dei soggetti proposti entro trenta giorni dalla data della richiesta, i componenti sono nominati di propria iniziativa dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Dai componenti ed ai segretari compete, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, un compenso per ogni seduta che viene stabilito con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

6. I supplenti dei componenti di cui al comma 2, lettere *c)* e *d)*, sono rispettivamente nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su designazione effettuata dalla direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, e dal Ministro del tesoro.

7. La commissione decide a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

8. La commissione è organo consultivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per tutte le questioni concernenti la formazione e la tenuta del ruolo. La commissione ha inoltre il compito di promuovere ed istruire i procedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti nel ruolo e di proporre al Ministro dell'indu-

stria, del commercio e dell'artigianato i provvedimenti disciplinari da adottare.

Art. 8.

(Commissioni provinciali per i periti danni)

1. Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e istituita una commissione provinciale per i periti per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti, soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni.

2. Le commissioni durano in carica tre anni e sono composte:

a) dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un suo delegato, con funzioni di presidente;

b) da un funzionario della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che assolve le funzioni di segretario;

c) da quattro rappresentanti dei periti iscritti al ruolo, nominati dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui almeno uno iscritto anche nel rispettivo albo professionale designati tra gli iscritti nel ruolo delle rispettive organizzazioni sindacali e professionali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

3. Le commissioni provinciali, oltre ad adempiere a tutti gli altri compiti loro demandati dalla presente legge:

a) esercitano le funzioni inerenti alla custodia del ruolo;

b) controllano la legittimazione degli esercenti l'attività di perito danni;

c) esercitano funzioni di controllo sull'etica professionale degli iscritti nel ruolo e vigilano sul corretto esercizio della attività di perito danni comunicando alla commissione nazionale le eventuali infrazioni riscontrate;

d) promuovono iniziative atte ad elevare la qualificazione e l'aggiornamento professionale dei periti danni.

Art. 9.

(Funzionamento della commissione nazionale e delle commissioni provinciali)

1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le norme per la costituzione ed il funzionamento della commissione nazionale di cui all'articolo 7 e delle commissioni provinciali di cui all'articolo 8.

Art. 10.

(Tassa annuale)

1. A decorrere dall'anno 1991 gli iscritti nel ruolo sono tenuti al pagamento della tassa annuale di lire 150.000 da versarsi in modo ordinario entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce l'iscrizione. L'attestazione relativa al suddetto pagamento deve essere inviata alla competente commissione provinciale entro trenta giorni dalla data del versamento.

2. La misura della tassa annuale è modificata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'articolo 7, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri recati dalla presente legge.

3. Le entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo sono iscritte in apposito capitolo all'uopo istituito nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 11.

(Sanzioni disciplinari)

1. L'iscritto nel ruolo che nell'esercizio della propria attività tenga una condotta o compia atti non conformi all'etica, alla di-

gnità e al decoro professionale è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) richiamo;
- b) censura;
- c) radiazione dal ruolo.

2. Il richiamo consiste in una dichiarazione di biasimo formale; è motivato ed è inflitto per lievi violazioni. Viene notificato all'iscritto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. La censura è disposta per rilevanti violazioni. Viene notificata all'iscritto con le stesse modalità del richiamo e di essa è data comunicazione anche alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui l'iscritto ha la sua sede operativa.

4. La radiazione è inflitta per violazioni di particolare gravità e comporta la cancellazione dal ruolo. Essa viene notificata all'iscritto con le stesse modalità del richiamo e di essa è data comunicazione con le stesse modalità di cui al comma 3 alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui l'iscritto ha la sua sede operativa e a tutte le imprese di assicurazione operanti nel territorio nazionale.

5. Contro il provvedimento di radiazione dal ruolo può essere proposta impugnazione entro novanta giorni dalla data di comunicazione della deliberazione di cui al comma 4, con ricorso al tribunale nella cui circoscrizione l'iscritto aveva la sua sede operativa, il quale decide in camera di consiglio sentito il pubblico ministero.

6. I provvedimenti disciplinari di cui al presente articolo adottati nei confronti di coloro che risultino iscritti ad albi professionali devono essere comunicati ai rispettivi albi. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

7. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, su proposta della commissione nazionale di cui all'articolo 7.

Art. 12.

(Procedimento disciplinare)

1. Il procedimento disciplinare è promosso dalla commissione nazionale di cui all'articolo 7, anche su segnalazione delle commissioni provinciali di cui all'articolo 8. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Il presidente della commissione nazionale dispone i necessari accertamenti e ordina la comunicazione all'interessato della apertura del procedimento disciplinare, nomina il relatore e fissa la data della seduta per la trattazione orale.

3. La comunicazione all'interessato deve essere fatta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve contenere l'avvertimento che gli atti del procedimento restano, per venti giorni dalla data di ricezione, a sua disposizione presso la direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, con facoltà per l'interessato di estrarne copia. Deve contenere, altresì, l'invito a l'interessato a far pervenire alla commissione, almeno venti giorni prima della data fissata per la seduta, eventuali scritti o memorie difensive e documenti.

4. L'interessato ha facoltà di intervenire alla seduta per svolgere oralmente la propria difesa.

5. Nel giorno fissato per la trattazione orale la commissione, sentiti il relatore e l'interessato, sempre che questi ne abbia fatto richiesta, adotta le proprie deliberazioni.

Art. 13.

(Sanzioni amministrative)

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto sia previsto dalla legge come reato e delle sanzioni disciplinari previste dall'articolo 11, l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente legge è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di

lire 500.000 ad un massimo di lire 5 milioni.

2. Al procedimento per l'accertamento e l'irrogazione della sanzione amministrativa si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Competente ad emettere la ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della stessa legge è il direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato del luogo in cui è stato commesso l'illecito amministrativo.

Art. 14.

(Tariffa delle prestazioni)

1. La tariffa delle prestazioni dei periti danni, previste dalla presente legge, per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti, soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, è determinata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite la commissione nazionale di cui all'articolo 7 e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei periti danni iscritti nel ruolo.

2. Per le prestazioni rese ad imprese o enti assicurativi la tariffa è determinata di intesa dalle associazioni dei periti maggiormente rappresentative sul piano nazionale o dall'associazione rappresentativa delle imprese di assicurazione ed è approvata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. In caso di mancata intesa la tariffa è determinata a norma del comma 1.

3. Per la determinazione delle tariffe a norma del comma 1, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato chiama a partecipare alle riunioni della commissione nazionale di cui all'articolo 7 esperti nella particolare materia.

4. Resta fermo quanto previsto dalla normativa per le prestazioni effettuate dagli iscritti nel ruolo quali consulenti del giudice o quali periti d'ufficio.

Art. 15.

(Oneri finanziari)

1. A decorrere dell'anno 1991, agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con le entrate derivanti dalla tassa annuale stabilita dall'articolo 10 e dai successivi decreti ministeriali di variazione.

Art. 16.

(Disposizioni transitorie)

1. Entro il termine previsto dal comma 3 sono esonerati dalla prova di idoneità necessaria per l'iscrizione nel ruolo coloro che, essendo in possesso dei requisiti previsti all'articolo 5, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, abbiano esercitato senza soluzione di continuità l'attività di perito danni o infortunistica stradale per l'accertamento e la stima di danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti, soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, per i cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge.

2. Possono partecipare alla prova di idoneità necessaria per l'iscrizione coloro che essendo in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere *a)*, *b)*, e *c)*, abbiano esercitato senza soluzione di continuità l'attività di perito danni o infortunistica stradale per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti, soggetti alla disciplina della citata legge n. 990 del 1969, nei due anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con decreto da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta le norme per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 in conformità a quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 4 hanno effetto a decorrere da un anno dalla presente legge.

5. Le associazioni di cui all'articolo 14, comma 2, determinano la tariffa entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 17.

(Ruolo dei periti e degli esperti presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura)

1. Sono soppresse le sub categorie 2a, 2b, 2c, 2d (liquidazione danni incendi, furti, rischi automobilistici, responsabilità civile, agricoli) della categoria «previdenza e credito», del ruolo dei periti e degli esperti istituito ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni.

2. Gli iscritti a tali sub categorie da oltre cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto di essere iscritti nel ruolo nazionale dei periti danni, previa richiesta e dimostrazione di possedere i requisiti di cui all'articolo 5, lettere a), b) e c).

Art. 18.

(Abrogazioni)

1. È abrogata la legge 17 febbraio 1992, n. 166, nonchè ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

Art. 19.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.